TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO **Testo con proposte di modifica e integrazione** (in colore rosso; aggiunte e sostituzioni in carattere grassetto, eliminazioni in carattere barrato)
Art. 6 **Autotutela** 1. Il responsabile al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, allorquando riconosca l'illegittimità e/o l'errore manifesto, procede all'annullamento od alla revisione anche parziale dei propri atti. Può inoltre revocare il provvedimento ove ravveda la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto. 2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato in forma scritta e trasmesso al soggetto interessato. 3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario provvede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di: a) doppia imposizione; b) errore di persona; c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti; d) errori di calcolo nella liquidazione dell'imposta; e) errore sul presupposto del tributo; f) evidente errore logico. 4. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario, in pendenza di giudizio, può annullare/revocare qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, circa: - il grado di probabilità di soccombenza del Comune con eventuale richiamo a vicende similari conclusesi negativamente; - il valore della lite, il costo della difesa ed il costo della soccombenza; - il costo derivante da conseguenti carichi di lavoro. 5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.	**Art. 6** **Autotutela facoltativa e obbligatoria** ~~1. Il responsabile al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, allorquando riconosca l'illegittimità e/o l'errore manifesto, procede all'annullamento od alla revisione anche parziale dei propri atti. Può inoltre revocare il provvedimento ove ravveda la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.~~ ~~2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato in forma scritta e trasmesso al soggetto interessato.~~ ~~3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario provvede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:~~ ~~a) doppia imposizione;~~ ~~b) errore di persona;~~ ~~c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;~~ ~~d) errori di calcolo nella liquidazione dell'imposta;~~ ~~e) errore sul presupposto del tributo;~~ ~~f) evidente errore logico.~~ ~~4. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario, in pendenza di giudizio, può annullare/revocare qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, circa:~~ ~~- il grado di probabilità di soccombenza del Comune con eventuale richiamo a vicende similari conclusesi negativamente;~~ ~~- il valore della lite, il costo della difesa ed il costo della soccombenza;~~ ~~- il costo derivante da conseguenti carichi di lavoro.~~ ~~5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune~~ **1. Il funzionario responsabile del tributo procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:** **a) errore di persona;** **b) errore di calcolo;** **c) errore sull'individuazione del tributo;** **d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;** **e) errore sul presupposto d'imposta;** **f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;** **g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.** **2. Le ipotesi richiamate al comma 1 sono**

	tassative e devono comportare una illegittimità manifesta dell'atto. Dovrà pertanto escludersi l'obbligatorietà dell'autotutela in tutti i casi in cui la questione appaia dubbia, anche per l'esistenza di contrasti giurisprudenziali. **3. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.** **4. Ai sensi dell'articolo 65, comma 1- lettera l), del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal comma 1, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero decorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito.** **5. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.** **6. Ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera m), DLgs 14 novembre 2024, n. 175, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal comma 5 entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto.** **7. 4. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.**
Art. 10 **Dilazioni di pagamento** 1. Il Funzionario Responsabile delle entrate tributarie e patrimoniali, su richiesta dell'interessato in caso di temporanea difficoltà documentata, concede, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti: **SCHEMA RATEIZZAZIONI** **Fino a 1.000,00 € — 12** **Da 1.001,0 a 3.000,00 € — 24** **Da 3.001,00 a 6.000,00 € — 36**	**Art. 10** **Dilazioni di pagamento** 1. Il Funzionario Responsabile delle entrate tributarie e patrimoniali, su richiesta dell'interessato in caso di temporanea difficoltà documentata, concede, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti: **SCHEMA RATEIZZAZIONI** **Fino a 1.000,00 € — 12** **Da 1.001,0 a 3.000,00 € — 24** **Da 3.001,00 a 6.000,00 € — 36**

Oltre 6.001,00 €	**48**

- inesistenza di morosità riguardante precedenti rateizzazioni;
- per debiti superiori a € 40.000,00, le dilazioni sono concesse previa prestazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa) in misura pari all'importo complessivamente dovuto sia come sanzione sia come interessi, per il periodo di rateazione, aumentato di un anno;
- applicazione del saggio degli interessi legali;
- decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia omesso il pagamento alla scadenza anche di una sola rata. Nel caso, l'intero importo ancora dovuto, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile coattivamente in un'unica soluzione, maggiorato di spese di riscossione.

2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di far fronte all'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione patrimoniale.
3. Il Funzionario responsabile è tenuto a verificare la posizione debitoria del richiedente rispetto a tutte le entrate del Comune. In caso di ulteriori morosità la rateizzazione sarà proposta per il cumulo delle stesse.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 12 rate mensili per importi fino ad € 20.000,00 e di 24 rate mensili per importi superiori ad € 20.000,00 a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 1.
5.Le rate mensili nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
6. In caso di affidamento dell'attività di accertamento e riscossione a Concessionario esterno, quest'ultimo concede dilazioni e rateizzazioni di pagamento con i medesimi criteri previsti nei commi precedenti del presente articolo.

Oltre 6.001,00 €	**48**

- inesistenza di morosità riguardante precedenti rateizzazioni;
- per debiti superiori a €~~ 40.000,00~~ **50.000,00**, le dilazioni sono concesse previa prestazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa) in misura pari all'importo complessivamente dovuto sia come sanzione sia come interessi, per il periodo di rateazione, aumentato di un anno;
- applicazione del saggio degli interessi legali~~;~~**.**
~~- decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia omesso il pagamento alla scadenza anche di una sola rata. Nel caso, l'intero importo ancora dovuto, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile coattivamente in un'unica soluzione, maggiorato di spese di riscossione.~~

2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

~~2~~**3**. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di far fronte all'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione patrimoniale.
~~3~~**4**. Il Funzionario responsabile è tenuto a verificare la posizione debitoria del richiedente rispetto a tutte le entrate del Comune. In caso di ulteriori morosità la rateizzazione sarà proposta per il cumulo delle stesse.
~~4~~**5**. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 12 rate mensili per importi fino ad € 20.000,00 e di 24 rate mensili per importi superiori ad € 20.000,00 a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 1.
~~5~~**6**.Le rate mensili nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
~~6~~**7**. In caso di affidamento dell'attività di accertamento e riscossione a Concessionario esterno, quest'ultimo concede dilazioni e rateizzazioni di pagamento con i medesimi criteri previsti nei commi precedenti del presente articolo.

Art. 19 bis **Ravvedimento operoso** 1. Nei casi di omesso o parziale pagamento del tributo o di un acconto, è ammesso il pagamento della sanzione nella misura ridotta prevista dal comma 1 art. 13 del D.Lgs. 472/97 e sue modificazioni ed integrazioni.	**Art. 19 bis** **Ravvedimento operoso** 1. Nei casi di omesso o parziale pagamento del tributo o di un acconto, è ammesso il pagamento della sanzione nella misura ridotta prevista dal comma 1 art. 13 del D.Lgs. 472/97 e sue modificazioni ed integrazioni.

2. La sanzione di cui al primo comma è ridotta, sempre che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 472/97, abbiano avuto formale conoscenza. 3. La riduzione della sanzione è estesa alle violazioni di omessa presentazione della dichiarazione in materia di tributi locali, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. 4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera. 5. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge.	2. ~~La sanzione di cui al primo comma è ridotta, sempre che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 472/97, abbiano avuto formale conoscenza~~. 3. La riduzione della sanzione è estesa alle violazioni di omessa presentazione della dichiarazione in materia di tributi locali, ~~sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza~~. **La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni.** 4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera. 5. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge.
	Art. 19-ter **Competenze nell'ambito degli istituti previsti dal "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza"** **1. Con riferimento agli istituti previsti dal "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, così come modificato dall'articolo 4, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, l'adesione agli strumenti di regolazione della crisi normativamente previsti è adottata con delibera della Giunta comunale, sulla base di una relazione tecnica predisposta dal Funzionario responsabile del tributo comunale oggetto di falcidia che evidenzi il vantaggio dell'adesione rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nel caso di entrata tributaria affidata ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3), del DLgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la relazione tecnica è predisposta da tali soggetti.** **2. In ragione dell'importo oggetto di falcidia e della complessità dello strumento di regolazione della crisi, può essere richiesto dal Funzionario responsabile del tributo, un parere consultivo all'Organo di revisione.** **3. La delibera di cui al comma 1 individua inoltre il dirigente tenuto a sottoscrivere gli atti o ad esprimere il voto ed autorizza a procedere i soggetti di cui al secondo periodo del comma 1.**
TITOLO IV **ACCERTAMENTO CON ADESIONE** **Art. 21** **Ambito di applicazione**	**TITOLO IV** **ACCERTAMENTO CON ADESIONE** **Art. 21** **Ambito di applicazione**

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente invito a comparire, da comunicare nelle forme previste dalla legge, con indicazione: a) periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) giorno e luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis dell'art. 5 del D. Lgs. 218/1997; d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).	~~1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente invito a comparire, da comunicare nelle forme previste dalla legge, con indicazione:~~ ~~a) periodi di imposta suscettibili di accertamento;~~ ~~b) giorno e luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione,~~ ~~c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis dell'art. 5 del D. Lgs. 218/1997;~~ ~~d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).~~
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria sia determinabile sulla base di elementi certi.	~~2.~~ **1.** Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria sia determinabile sulla base di elementi certi**, oggettivi ed incontrovertibili.** **In particolare, non costituiscono materia concordabile le fattispecie nelle quali la pretesa tributaria risulti integralmente determinabile sulla base di dati certi e direttamente desumibili dalle dichiarazioni, dai versamenti, dalle banche dati catastali, anagrafiche, comunali, camerali o dell'Anagrafe tributaria, nonché gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento.**
3. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.	~~3~~**2**. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
4. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.	~~4. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.~~
5. Il procedimento per la definizione può essere attivato: a) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento; b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.	~~5~~**3**. Il procedimento per la definizione può essere attivato: ~~a) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;~~ ~~b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.~~
a) su istanza del contribuente, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della Legge n. 212/2000, dopo la notifica dell'avviso di accertamento; b) su istanza del contribuente, nei casi in cui si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della Legge n. 212/2000, a seguito della notifica dello schema di atto; c) su istanza del contribuente, nei casi in cui si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della Legge n. 212/2000, a seguito della notifica	**a) su istanza del contribuente, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della Legge n. 212/2000, dopo la notifica dell'avviso di accertamento;** **b) su istanza del contribuente, nei casi in cui si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della Legge n. 212/2000, a seguito della notifica dello schema di atto;** **c) su istanza del contribuente, nei casi in cui si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della Legge n. 212/2000, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento ed in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lett.**

dell'avviso di accertamento ed in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lett. b); d) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis L. 212/2000, laddove emergano i presupposti per la definizione mediante accertamento con adesione; e) su istanza del contribuente, a seguito dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo, quali accessi, ispezioni o verifiche.	**b);** **d) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis L. 212/2000, laddove emergano i presupposti per la definizione mediante accertamento con adesione;** **e) su istanza del contribuente, a seguito dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo, quali accessi, ispezioni o verifiche**
Art. 22 **Procedimento di iniziativa dell'ufficio** 1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare nelle forme previste dalla legge, con indicazione: a) periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) giorno e luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis dell'art. 5 del D.Lgs. 218/1997; d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c). 2. Qualunque atto o richiesta diverso da quanto previsto dal comma 1 che, ai fini dell'attività di liquidazione o accertamento, il Comune rivolge ai contribuenti non costituisce invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Parimenti l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.	**Art. 22** **Procedimento di iniziativa dell'ufficio** **ABROGATO**
Art. 23 **Procedimento di iniziativa del contribuente** 1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 22, comma 1, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito telefonico. 2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione. 3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Per esigenze istruttorie il termine di 90 (novanta) giorni può essere ulteriormente prorogato da parte dell'ufficio. 4. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire.	**Art. 23** **Procedimento di iniziativa del contribuente** ~~1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 22, comma 1, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito telefonico.~~ ~~2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.~~ ~~3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Per esigenze istruttorie il termine di 90 (novanta) giorni può essere ulteriormente prorogato da parte dell'ufficio.~~ ~~4. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire 4. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza di~~

	~~definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire.~~ **1. Nei casi in cui sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del Titolo VI del presente Regolamento nello schema dell'atto deve essere indicata, oltre all'invito alla presentazione delle osservazioni, anche la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione in luogo delle osservazioni stesse.** **2. Nei casi di cui al comma 1, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando i propri recapiti (indirizzo email o di posta elettronica certificata, e numero di telefono), entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dello schema di atto.** **3. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 (quindici) giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto di cui al Titolo VI. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria e di versamento del tributo è sospeso per un periodo di soli trenta giorni.** **4. Le opzioni di cui ai commi precedenti sono alternative: una volta presentata istanza di accertamento con adesione dopo la ricezione dello schema di atto di cui all'articolo 37, non è possibile ripresentarla dopo la notifica dell'atto impositivo.** **5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo, l'ufficio ai fini dell'accertamento con adesione non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente.** **6. E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 37, emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.** **7. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza.** **8. Entro 30 giorni dalla ricezione di tale istanza, l'ufficio formula l'invito a comparire, anche telematicamente o telefonicamente, con l'indicazione di luogo, giorno ed orario per la comparizione e degli eventuali documenti che si ritengono utili alla definizione.**
Art. 24 **Invito a comparire** 1. La mancata comparizione, non giustificata, del contribuente nel giorno indicato con invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. 2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dai contribuenti in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in	**Art. 24** **Invito a comparire** **1. L'ammissibilità dell'istanza di cui all'articolo precedente, viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 36 del presente regolamento.** **2. In caso di ammissibilità dell'istanza si provvede, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, anche telematicamente o**

considerazione solo se anteriori a tale data. 3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.	**telefonicamente , alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire, con indicazione del giorno e dell'orario per la comparizione e degli eventuali documenti che si ritengono utili alla definizione.** **3. In caso di insussistenza dei presupposti di procedibilità dell'istanza, in quanto non rientrante nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 36 del presente regolamento, viene notificato motivato provvedimento di inammissibilità. Nessun effetto sospensivo sarà inoltre riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione previsti dall'articolo 36 di questo Regolamento.** ~~1~~**4**. La mancata comparizione, non giustificata, del contribuente nel giorno indicato con invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. ~~2~~**5**. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dai contribuenti in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se anteriori a tale data. ~~3~~**6**. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.
Art. 26 **Perfezionamento della definizione** 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso o, in caso di pagamento rateale, della prima rata unitamente alla eventuale garanzia di cui all'art. 12 del presente regolamento. 2. Entro 10 (dieci) giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con eventuale copia della garanzia di cui all'ultimo comma. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. 3. E' ammesso il pagamento in forma rateale secondo quanto disposto dall'art. 10 del presente regolamento. 4. Sull'importo delle rate sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'importo.	**Art. 26** **Perfezionamento della definizione** 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso o, in caso di pagamento rateale, della prima rata unitamente alla eventuale garanzia di cui all'art. 12 del presente regolamento. 2. Entro 10 (dieci) giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con eventuale copia della garanzia di cui all'ultimo comma. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. 3. E' ammesso il pagamento in forma rateale secondo quanto disposto dall'art. 10 del presente regolamento. 4. Sull'importo delle rate sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'importo. **5. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'accertamento con adesione non si perfeziona e l'ufficio provvede a notificare l'avviso di accertamento successivo all'invito al contraddittorio o ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.**
	TITOLO VI – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

	IN MATERIA TRIBUTARIA **Art. 34** **Principi generali e ambito di applicazione** **1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le entrate tributarie di competenza del Comune e sono adottate in attuazione dei principi generali dell'ordinamento tributario contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212 e ss.mm.ii., recante lo Statuto dei diritti del contribuente, nonché dell'art. 1 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147.** **2. Nell'esercizio dell'attività di controllo, liquidazione e accertamento dei tributi comunali, il Comune assicura, nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, il diritto del contribuente ad un contraddittorio preventivo informato ed effettivo, nonché il diritto di accesso alla documentazione amministrativa tributaria nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.** **Art. 35** **Atti esclusi dal contraddittorio preventivo** **1. Non sussiste il diritto al contraddittorio preventivo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché nei casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.** **2. Nell'ambito dei tributi comunali, rientrano nelle categorie di cui al comma 1, in relazione alle caratteristiche concrete dell'attività svolta e purché la determinazione della pretesa tributaria sia fondata esclusivamente su elementi oggettivi e direttamente desumibili dai dati e dalle informazioni disponibili, gli atti che derivano dall'incrocio, dalla verifica o dall'elaborazione di dati contenuti nelle banche dati nella disponibilità del Comune o di altre pubbliche amministrazioni.** **3. Costituiscono elementi utilizzabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati:** **a) catastali e della pubblicità immobiliare;** **b) contenuti nelle dichiarazioni e comunicazioni presentate dal contribuente nonché relativi ai versamenti effettuati;** **c) dell'Anagrafe tributaria e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente;** **d) derivanti dal Modello Unico Informatico (MUI) e dagli atti notarili;** **e) relativi alle successioni;** **f) provenienti dalla Camera di commercio e dal Registro delle imprese;** **g) relativi alle autorizzazioni, licenze, concessioni, SCIA e agli altri archivi detenuti dall'Amministrazione comunale;** **h) derivanti dai flussi dell'Agenzia delle Entrate inerenti, fra l'altro, i contratti di locazione, di leasing e di comodato;** **i) provenienti dai flussi informativi messi a**

	disposizione da altre amministrazioni pubbliche; **l) relativi alle utenze di energie elettrica e gas e alle altre banche dati utilizzabili ai sensi della normativa vigente.** **4. Rientrano quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra gli atti di accertamento di cui al comma 2:** **a) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati certi e nella disponibilità dell'amministrazione comunale;** **b) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;** **c) gli atti di accertamento conseguenti all'acquisizione dei dati di cui al comma 3, quando non siano richieste valutazioni o apprezzamenti da parte dell'ufficio;** **d) gli atti di accertamento conseguenti a dichiarazioni o comunicazioni tardivamente presentate, quando la pretesa sia determinabile sulla base degli elementi oggettivamente contenuti nelle medesime;** **e) gli atti di accertamento conseguenti alla procedura prevista dall'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e ss.mm.ii. quando la determinazione della maggiore pretesa tributaria derivi direttamente dai dati catastali acquisiti;** **f) gli ulteriori atti di accertamento che, per caratteristiche oggettive e modalità di formazione, siano riconducibili alle categorie degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione o di controllo formale.** **5. Non rientrano inoltre nel diritto al contraddittorio preventivo gli atti e i provvedimenti relativi alla riscossione coattiva o esecutiva di pretese tributarie già definitivamente determinate o precedentemente contestate, quali, a titolo esemplificativo, cartelle di pagamento, ingiunzioni fiscali, avvisi di intimazione, comunicazioni e provvedimenti di fermo amministrativo, ipoteca e pignoramento, in quanto non recanti una nuova pretesa impositiva e/o in quanto conseguenti ad atti impositivi già adottati.** **Sono altresì esclusi dal contraddittorio preventivo gli atti e i provvedimenti di autotutela, nella misura in cui non rechino una nuova pretesa impositiva, nonché gli atti adottati in esecuzione o ottemperanza di provvedimenti giurisdizionali o di specifiche disposizioni normative.** **Non sussiste il diritto al contraddittorio preventivo per gli atti di diniego, totale o parziale, di istanze di rimborso.**

	6. Restano ferme le ulteriori ipotesi di esclusione dal contraddittorio previste dalla legge, comprese quelle relative agli atti per i quali la normativa stabilisce specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione e contribuente. **Art. 36** **Atti soggetti al contraddittorio preventivo** **1. Il contraddittorio preventivo informato ed effettivo sussiste invece, in via generale, per gli atti autonomamente impugnabili recanti una pretesa impositiva che non rientrino nelle categorie di esclusione previste dalla legge e dal presente Titolo VI.** **2. Sono soggetti, in particolare, al contraddittorio preventivo gli atti di rettifica o di accertamento d'ufficio nei quali la determinazione della pretesa tributaria richieda valutazioni, apprezzamenti, ricostruzioni della fattispecie o acquisizione di elementi non direttamente desumibili da dati oggettivi già nella disponibilità dell'Amministrazione.** **3. Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra gli atti soggetti al contraddittorio:** **a) gli avvisi di accertamento IMU relativi all'omessa dichiarazione o alla rettifica di valori dichiarati quando la determinazione della base imponibile richieda valutazioni o apprezzamenti;** **b) gli accertamenti IMU relativi al valore delle aree fabbricabili;** **c) gli accertamenti nei quali sia contestata l'applicazione di esenzioni, esclusioni, riduzioni o agevolazioni tributarie sulla base di elementi che richiedano una valutazione della concreta fattispecie dichiarata dal contribuente;** **d) gli accertamenti TARI per omessa o infedele dichiarazione, quando la determinazione della superficie, della categoria, della destinazione d'uso o di altri elementi rilevanti ai fini della tariffa richieda valutazioni non direttamente desumibili da dati oggettivi già disponibili;** **e) gli accertamenti TARI relativi alla determinazione della quota fissa o variabile quando siano necessari elementi valutativi o istruttori ulteriori rispetto a quelli già presenti nelle banche dati;** **f) gli ulteriori atti nei quali la base imponibile o il presupposto del tributo non siano determinabili in modo certo e oggettivo mediante il mero utilizzo di dati già disponibili.** **Art. 37** **Procedimento e modalità di svolgimento del contraddittorio preventivo** **1. Nei casi in cui sussiste il diritto al contraddittorio, il Comune notifica al contribuente lo schema dell'atto che intende adottare.** **Lo schema di atto deve contenere almeno:** **a) l'indicazione del tributo e del periodo d'imposta interessato;**

	b) gli elementi identificativi della posizione tributaria; **c) i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa;** **d) gli elementi istruttori e documentali posti a fondamento della pretesa;** **e) la determinazione del tributo, delle sanzioni e degli interessi;** **f) l'indicazione del termine e delle modalità per la presentazione delle controdeduzioni / osservazioni;** **g) l'indicazione della facoltà di chiedere l'accesso e l'estrazione di copia degli atti del fascicolo;** **h) l'indicazione dell'ufficio competente e dei relativi recapiti;** **i) la possibilità di presentare istanza per la definizione dell'accertamento con adesione.** **2. Al contribuente è assegnato un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notifica dello schema di atto per presentare eventuali controdeduzioni, osservazioni e documenti ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.** **3. Il contribuente può chiedere di essere sentito dall'ufficio, anche mediante modalità telematiche, mediante videoconferenza o altre modalità idonee a garantire l'effettività del contraddittorio.** **4. Il contraddittorio può svolgersi anche mediante scambio di comunicazioni attraverso posta elettronica certificata o altri strumenti telematici messi a disposizione dall'Amministrazione, purché sia garantita l'identificazione delle parti, la tracciabilità delle comunicazioni e la possibilità per il contribuente di rappresentare compiutamente le proprie ragioni.** **5. L'atto definitivo non può essere adottato prima della scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio.** **6. Qualora la scadenza del termine assegnato per il contraddittorio sia successiva al termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero qualora tra la scadenza del termine assegnato per il contraddittorio e il termine di decadenza intercorrano meno di centoventi giorni, il termine di decadenza é posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.** **Art. 38** **Adozione dell'atto definitivo e disposizioni particolari** **1. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni e dei documenti presentati dal contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere. Qualora il contribuente non presenti osservazioni entro il termine assegnato, l'Amministrazione può procedere all'adozione**

	dell'atto definitivo, senza che il mancato esercizio del contraddittorio determini effetti preclusivi o sospensivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge. **2. L'Amministrazione può attivare il contraddittorio anche nei confronti di atti che rientrano nelle categorie di esclusione previste dal presente articolo, quando la complessità della fattispecie, la presenza di elementi non univoci o altre circostanze concrete rendano utile un'interlocuzione preventiva con il contribuente. In tali casi la mancata attivazione del contraddittorio non determina l'annullabilità dell'atto per violazione dell'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000 e ss.mm.ii..** **3. Nei casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, il Comune può adottare l'atto senza preventiva instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000. Il fondato pericolo per la riscossione deve risultare da circostanze concrete, attuali e specificamente indicate nella motivazione dell'atto, tali da rendere incompatibile l'attesa dei termini ordinariamente previsti per l'esercizio del contraddittorio.** **Art. 39** **Coordinamento con gli altri istituti e rinvio alla normativa vigente** **1. Il contraddittorio preventivo disciplinato dal presente titolo è distinto dall'accertamento con adesione e dagli altri istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla legge e dal presente regolamento.** **L'attivazione del contraddittorio preventivo non preclude al contribuente la possibilità di avvalersi, ricorrendone i presupposti di cui al Titolo IV del presente Regolamento, dell'accertamento con adesione.** **Le osservazioni formulate dal contribuente nell'ambito del contraddittorio preventivo saranno valutate dall'ufficio anche ai fini dell'eventuale attivazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.** **2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 212 del 2000 e ss.mm.ii., nonché le altre disposizioni statali vigenti in materia di procedimento tributario.**
Art. 34 **Decorrenza e validità**	**Art. ~~34~~40** **Decorrenza e validità**